COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 122

Proposte di legge (*Rinvio*):

PITZALIS: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44);

FINOCCHIARO: Norme sul personale non insegnante non di ruolo (supplente) delle scuole statali (1024);

Senatori SPIGAROLI o BELLISARIO: Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1033)

PRESIDENTE 122

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PITZALIS ed altri: Norme relative al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (438);

PAG.

RUSSO SPENA: Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (623);

FINOCCHIARO e FUSARO: Provvidenze a favore del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola media statale, del liceo classico e scientifico e dell'istituto magistrale (833);

BUZZI ed altri: Riordinamento dei ruoli organici e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato (1019) 122

PRESIDENTE 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130

ARMATO, *Relatore*. . 122, 123, 124, 125, 130

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130

CAIAZZA 123, 126, 128

COLLESELLI 123

PITZALIS 123, 125, 126, 128

DI PRIMIO. 124, 130

FRANCESCHINI 124

MARTUSCELLI 124, 126, 127

TOZZI CONDIVI 125, 126, 127

JACOMETTI. 125

Votazione segreta:

PRESIDENTE 131

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra e Marchiani.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari, ragionieri, economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43); Pitzalis e Franceschini: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44); Pitzalis ed altri: Norme relative al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (438); Russo Spena: Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (623); Finocchiaro e Fusaro: Provvidenze a favore del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola media statale, del liceo classico e scientifico e dell'istituto magistrale (833); Buzzi ed altri: Riordinamento dei ruoli organici e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato (1019); Finocchiaro: Norme sul personale non insegnante non di ruolo (supplente) delle scuole statali (1024); Senatori Spigaroli e Bellisario: Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale »; dei deputati Pitzalis e Franceschini: « Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionle e dei convitti annessi »; dei deputati Pitzalis, Franceschini e Leone Raffaele: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale »; del deputato Russo Spena: « Integrazioni delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale »; dei deputati Finocchiaro e Fusaro: « Provvidenza e favore del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola media statale, del liceo classico e scientifico e dell'istituto magistrale »; dei deputati Buzzi, Martuscelli, Nicolazzi, Rampa, Santi, Orlandi, Borghi, Montanti, D'Arezzo e Gagliardi: « Riordinamento dei ruoli organici delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato »; del deputato Finocchiaro: « Norme sul personale non insegnante non di ruolo (supplente) delle scuole statali »; e dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che un'ampia discussione è stata svolta su queste proposte di legge in sede referente; ricordo, inoltre, che in quell'occasione la Commissione esaminò un nuovo testo, presentato dal Governo e avente il seguente titolo: « Personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ». La discussione oggi si svolgerà su quel testo. Poiché le proposte di legge nn. 43, 44, 1024 e 1333, vertono su materia diversa da quella contenuta nel nuovo testo, se non vi sono osservazioni, rinvio la discussione di quelle proposte di legge ad altra seduta.

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMATO, *Relatore*, Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo preliminarmente dichiarare, come già ho avuto modo di dire in occasione dell'esame delle proposte di leg-

ge in sede referente, che il nuovo testo è frutto di un lungo lavoro di coordinamento che ha avuto, alla fine, anche l'adesione del Ministro del tesoro e di quello incaricato per la riforma della pubblica amministrazione. Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli commissari di tener presente il fine peculiare di questo provvedimento, che è proprio quello di eliminare alcune sperequazioni ed alcune condizioni di inferiorità venutesi a creare nei confronti del trattamento del personale non insegnante dipendente dalla direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, rispetto a quello del personale non insegnante dipendente dagli istituti di istruzione artistica.

CAIAZZA. Desidero ricordare che nell'altra seduta fu proprio l'onorevole Sottosegretario a presentare un emendamento a favore dei convitti, che dipendono dall'istruzione classica. Poiché nel testo concordato manca tale emendamento, ritengo opportuno che si aggiunga adesso.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

COLLESELLI. Vi è un progetto di legge di iniziativa parlamentare concernente gli istituti tecnici professionali, che non è stato assorbito dal testo concordato. È evidente che per le scuole tecniche occorrerà un apposito provvedimento e che, quindi, i provvedimenti aventi tale contenuto saranno stralciati.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

Le carriere del personale di segreteria tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti magistrali a carico dello Stato, come segue:

da 1 a 7 classi: 2 bidelli

da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Martuscelli e Di Primio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 2:

« Ferma restando la distinzione degli organici del personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il personale suddetto, di ruolo ordinario o di ruolo aggiuntivo, può essere trasferito – per servizio o su domanda – da scuola media a liceo ginnasio o istituto magistrale o viceversa ».

PITZALIS. Forse sarebbe opportuno aggiungere, a titolo di chiarimento, le parole « nell'ambito delle disponibilità organiche », altrimenti questo emendamento comporterebbe oneri finanziari.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 4 della legge n. 831 ha distinto il ruolo del personale insegnante della scuola media da quello del personale insegnante dell'istruzione secondaria superiore. Ciò non significa che non sia possibile passare da un ruolo all'altro; infatti, si può passare da un ruolo all'altro quando ricorrano determinate circostanze, ai sensi dell'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Una norma esplicita in questo senso potrebbe provocare gravi inconvenienti. Costituirebbe, senz'altro, notevole incentivo in coloro che si trovano nei ruoli della scuola secondaria superiore (liceo istitutti magistrali) di voler accedere, anche senza il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 200 del citato decreto presidenziale, ai ruoli della scuola media. Ciò può determinare qualche conseguenza: per esempio, deludere le legittime aspettative dei primi segretari, i quali potrebbero correre il ericolo di vedere occupati i posti di segretari principali da coloro che provengono da un altro ruolo.

Per queste considerazioni, non posso essere favorevole all'approvazione di questo emendamento. Devo aggiungere – riprendendo le considerazioni fatte all'inizio della di-

scussione - che noi dovremmo evitare di porre in essere un provvedimento polimorfo. Qui noi stiamo esaminando un provvedimento, che ha un suo preciso obiettivo, quello, cioè, di sanare alcune sperequazioni sussistenti tra il trattamento del personale non insegnante della scuola classica e quello del personale della scuola tecnica, per cui non è possibile introdurre norme che contrastino con un principio generale.

ARMATO, *Relatore*. Mi associo al pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo perché la pregiudiziale non riguarda tanto il merito dell'emendamento quanto una questione di principio volta ad evitare che vengano inseriti in un provvedimento, che certo non concede nuovi benefici ma che cerca di perequare alcune esistenti discrasie, principi particolari che contrastano con quelli generali.

DI PRIMIO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e dell'onorevole Relatore, considerato che l'articolo 200 del citato decreto presidenziale garantisce le stesse finalità che si propone il mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato, inoltre, un altro articolo aggiuntivo da parte degli onorevoli Belci e Franceschini, e di cui do lettura:

« Le assenze del personale ausiliario devono essere supplite fino a 6 giorni dal personale in servizio; qualora l'assenza si prolunghi oltre tale termine, le sostituzioni dovranno essere effettuate con personale supplente temporaneo ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche a questo emendamento sono contrario, in quanto esso prevede norme particolari per una determinata categoria, non contemplate per altre.

FRANCESCHINI. Ritiro l'emendamendo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 del testo presentato dal Governo e a cui non sono stati presentati emendamenti:

Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario dei ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scoule e degli istituti sopraindicati, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloqui per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di istituto, per il personale ausiliario.

Il limite massimo di età, nei confronti del personale non di ruolo, ai fini di cui ai precedenti comma, è fissato al 45° anno, elevabile di un periodo di tempo pari alla durata dei serivzi già prestati nelle amministrazioni dello Stato e riscattabili per il trattenimento di quiescenza.

All'articolo 4 è stato presentato dagli onorevoli Martuscelli e Di Primio il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Alla fine dell'articolo 4 aggiungere le seguenti parole*: per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si prescinde dai limiti di età ».

MARTUSCELLI. Poiché con la legge, n. 1282 del 1961, questo beneficio fu accordato al personale in servizio presso gli istituti tecnici e professionali, se ne chiede l'estensione anche al personale degli altri istituti.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole

a questo emendamento, perché si tratta in sostanza di una norma già in vigore per il personale dell'istruzione tecnica.

ARMATO, *Relatore*. Concordo con il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Martuscelli e Di Primio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, che risulta così formulato:

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario dei ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto er esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di Istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui ai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, che, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si trovavano a prestare servizio nelle condizioni di cui all'articolo 5 di detta legge e che tale servizio abbiano continuato a prestare, lodevolmente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, previo esito favorevole di apposito esame-colloquio, da indire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

TOZZI CONDIVI. Desidero rilevare che noi ultimamente abbiamo esaminato un progetto di legge che prevedeva la soppressione dell'esame-colloquio. Pur essendo contrario a tale soppressione, faccio presente che occorre stabilire lo stesso trattamento per tutti, quindi, o il criterio dell'esame colloquio è valido per tutti o per nessuno.

PITZALIS. Per quanto concerne l'esame-colloquio, desidero far prescente che si tratta i impiegati che hanno la qualifica di applicati di segreteria, ma di fatto esercitano le funzioni di segretario, mi sembra una contraddizione che, avendo per anni esercitato quella funzione ed avendo un titolo di studio superiore, non possano semplicemente essere inquadrati nel ruolo dei segretari di quella scuola. L'esame-colloquio mi sembra un criterio superfluo.

TOZZI CONDIVI. A mio avviso, è inutile stabilire il criterio dell'esame-colloquio, quando non si prevede alcuna conseguenza in caso di esito negativo.

PITZALIS. Nel caso che un impiegato non superi l'esame-colloquio rimane applicato di segreteria, pur avendo già esercitato per anni le funzioni di segretario con ottimi risultati.

ARMATO, *Relatore*. A mio avviso la tesi dell'onorevole Pitzalis presenta aspetti obiettivamente validi; ma occorre riportarci alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario; cioè, se per alcune categorie si è mantenuto fermo il principio dell'esame colloquio, tale principio deve valere per tutte le categorie, altrimenti creeremmo altre sperequazioni. Mi associo a quanto ha affermato l'onorevole Tozzi Condivi, cioè, che le norme di carattere generale devono valere per tutti.

JACOMETTI. Anche a mio avviso l'esame-colloquio non ha un senso logico.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è favore-

vole alla soppressione dell'esame-colloquio, in considerazione del carattere di eccezionalità della norma. Se dall'esame-colloquio dovesse emergere che il candidato alla promozione non possiede la conoscenza teorica necessaria all'esercizio delle funzioni cui aspira, rimarrà alla qualifica inferiore. Un principio del genere deve valere per tutte le Amministrazioni.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che questo progetto di legge ha avuto l'adesione del Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione, in quanto era in armonia con le disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classca, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tale entro un quinquennio dalla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 6 è stato presentato da parte degli onorevoli Martuscelli e Di Primio il seguente emendamento soppressivo: *Nel primo comma sopprimere la seguente frase*: « che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare questo emendamento perché esso è innovativo e vorrei dire rivoluzionario.

MARTUSCELLI. Dopo la precisazione dell'onorevole sottosegretario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e previo risultato favorevole di apposita ispezione.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma precedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.

TOZZI CONDIVI. A proposito dell'articolo 10 devo dire che si prescinde dal principio dell'esame colloquio, di cui ad un precedente articolo. Infatti, in questo caso il passaggio avviene sulla base di una apposita ispezione e non di un esame colloquio.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema da lei sollevato, onorevole Tozzi Condivi, non si pone perché non c'è un cambiamento di qualifica

degli aiutanti tecnici ma soltanto un loro passaggio dal ruolo ad esaurimento all'altro ruolo previsto dalla tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità matu? rata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento dal deputato Martuscelli:

« *Sostituire le parole*: per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore, *con le altre*: per intero quello prestato con le funzioni della carriera di appartenenza ed in misura di due terzi quello della carriera immediatamente inferiore ».

MARTUSCELLI. Questo emendamento si propone in sostanza di sopprimere il massimo di quattro anni.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire che l'emendamento riguarda una questione di carattere generale che non concerne soltanto questa categoria ma anche tutte le altre; aggiungo che l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione è favorevole a questo principio, tanto è vero che si sta già predisponendo un provvedimento in questo senso. È necessario però che il problema venga risolto in quella sede, evitando di innovare ora.

MARTUSCELLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario e, pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è riconosciuta ai fini della progressione in carriera l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

Al personale che a norma dell'articolo 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

All'articolo 13, l'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo che dovrebbe diventare articolo 14:

Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di ragioniere economo capo corrispondente a quella di segretario capo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento, che riguarda il personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato che, come loro sanno, è equiparato a quello dei licei, è stato presentato allo scopo di evitare che si debba approntare un altro disegno di legge per equiparare quel personale a questo. In pratica si tratta di portare al coefficiente 500 anche il personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

TOZZI CONDIVI. Devo osservare subito che, perché l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole rappresentante del Governo possa avvenire, è necessario cambiare il titolo del provvedimento. Inoltre, mi pare che l'introduzione dell'emen-

damento contrasti con le dichiarazioni iniziali dell'onorevole sottosegretario tendenti ad evitare che si innovi in materia di principii generali.

È verissimo ciò che afferma il collega Caiazza e cioè che il trattamento è parificato, ma non ritengo che si possa comprendere nel personale insegnante quello dei convitti.

CAIAZZA. Ritengo che alla base di alcune osservazioni fatte ci siano equivoci.

L'ordinamento del personale dei convitti nazionali e degli educandati è, attualmente, in tutto identico all'ordinamento del personale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; tant'è che il personale direttivo è inquadrato né più né meno come il personale insegnante direttivo (il rettore corrisponde al preside di prima categoria e così di seguito) e quello ausiliario è inquadrato allo stesso modo del personale ausiliario degli istituti classici, scientifici e magistrali.

Il trattamento economico di questo personale di concetto, inoltre, è identico a quello del personale di segreteria dei licei.

Ora, è assurdo che, nel momento in cui si vara una legge di questo genere, dai suoi benefici si escluda il personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili.

Quanto afferma l'onorevole Tozzi Condivi non mi pare molto pertinente perché i convitti così detti annessi all'istruzione tecnica ed industriale non hanno niente a che vedere né con le finalità né con l'ordinamento generale dei convitti dell'istruzione tecnica. Ciò è dimostrato dal fatto che tutte le volte in cui si è voluto disciplinare tale materia, i convitti dell'istruzione tecnica hanno avuto sempre una disciplina autonoma. In altri termini, quando nell'ordinamento italiano si parla di istituti di educazione, si intende esclusivamente parlare dell'istituto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato e mai dei convitti annessi agli istituti tecnici e industriali. Ritengo opportuno, pertanto, che la Commissione approvi l'emendamento proposto.

PITZALIS. Sta di fatto che la legge ha equiparato la carriera nei convitti nazionali a quella negli istituti classici, scientifici e magistrali, in tutte le sue articolazioni, dai posti direttivi a quelli degli insegnanti. Evidentemente la legge è stata elaborata successivamente perché è maturata nella coscienza del legislatore l'opportunità di trasformare quei convitti in istituti di istruzione, oltre al loro carattere di collegi. È vero che, data la specialità della materia, vi è un ruolo organico distinto, ma è anche vero che, stante l'equiparazione avvenuta tra tutti i ruoli, nel momento in cui si modifica e completa la valutazione del trattamento del personale degli istituti di istruzione classica, sicentifica e magistrale, non si può dimenticare il personale dei convitti nazionali. Occorrerebbe elaborare una legge a parte con notevole perdita di tempo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento, perché questo personale si è ormai allineato con quello dell'istruzione classica, dalla cui direzione dipende. Non v'è dubbio sull'opportunità di fare in modo che anche il personale dei Convitti e degli educandati possa passare dal coefficiente 402 al coefficiente 500.

Non ritengo che l'emendamento comporti oneri, poiché è evidente che l sua entità è di ben scarso rilievo, trattandosi di pochissime unità, si che la maggiore spesa può ben considerarsi nell'onere valutato per tutta la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della tabella *A*:

TABELLA *A*.

Personale di Segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Coefficente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
202	Vice Segretario	—
229	Segretario aggiunto . . .	dopo 4 anni
271	Segretario	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo Segretario	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario Principale . .	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario Capo (1) . . .	⅓ per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5 % dei posti complessivi del ruolo dei segretari.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*:

TABELLA *B*.

Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento.

Coefficente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
180	Segretari di 5ª classe . .	—
202	Segretari di 4ª classe . .	dopo 6 anni di servizio
229	Segretari di 3ª classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4ª classe
271	Segretari di 2ª classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3ª classe.
325	Segretari di 1ª classe . .	dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2ª classe.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C*:

TABELLA *C*.

Carriera esecutiva – Applicati di segreteria.

Coefficente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Applicato aggiunto . . .	—
180	Applicato.	dopo 2 anni di servizio
202	Primo Applicato	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Applicato principale . . .	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Applicato Capo	dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *D*:

TABELLA *D*.

Carriera esecutiva – Aiutanti tecnici.

Coefficente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Aiutante tecnico aggiunto.	—
180	Aiutante tecnico.	dopo 2 anni di servizio
202	Primo Aiutante tecnico.	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Aiutante tecnico principale.	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Aiutante tecnico capo. .	dopo 23 anni di servizio.

DI PRIMIO. Come si può rilevare dalla tabella *D*, il coefficiente massimo di sviluppo per la carriera esecutiva è 271, mentre per gli altri settori della pubblica amministrazione il personale tecnico ha uno sviluppo di coefficiente fino a 325. Ritengo che sarebbe il caso di adeguarvisi.

ARMATO, *Relatore*. Il problema è di carattere esclusivamente finanziario.

MAGRÍ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dichiarare che per la verità il problema sollevato dall'onorevole Di Primio non mi è stato prospettato e, pertanto, l'ignoro. Ritengo, però, che, oltre all'aspetto riguardante la copertura finanziaria cui ha accennato l'onorevole relatore, bisognerebbe vedere l'aspetto relativo al rapporto tra le funzioni e le inerenti responsabilità. Comunque, se si volesse modificare il coefficiente certamente l'approvazione della legge ne sarebbe ritardata.

DI PRIMIO. Ritiro la proposta di modifica delle tabelle.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *D*.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *E*:

TABELLA *E*.

Carriera ausiliaria – Bidelli (*a*)

Coefficente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA	
159	Bidello	—	
173	Primo bidello.	dopo 6 anni di servizio	a ruolo aperto
180	Bidello capo	dopo 10 anni di servizio	

(*a*) Compresi quelli addetti ai servizi di Educazione fisica, di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate, nel testo unificato, approvato: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (438-623-833-1019).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alle votazioni: Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bersani, Bressani, Castelli, Cavallari, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Ingrao, Jacometti, Laconi, Lizzero, Luzzatto, Martuscelli, Rosati, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI